

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Risarcimenti, la rendita Inail si detrae solo quando l'oggetto è identico

Errori medici/1

Non è sufficiente che le prestazioni coprano danni della stessa natura

Escluso lo scomputo per un lavoratore deceduto per esposizione all'amianto

Maurizio Hazan
Giovanni Paolo Travaglino

Le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomutate dal montante del risarcimento. Ma ciò avviene solo se vi sia un'assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale).

Lo ha ribadito la Cassazione che, con l'ordinanza 14356 del 15 maggio 2026, è tornata a occuparsi di compensatio lucri cum damno (si veda anche l'ordinanza 2624/2026 della Cassazione, commentata sul Sole 24 Ore del 23 marzo scorso).

La vicenda

Siamo in un luogo divenuto simbolo della patologia industriale italiana: l'Arsenale della Marina militare di Taranto.

Un lavoratore, per anni addetto a saldature, tagli, smontaggi e riparazioni su apparati navali, ha operato in un ambiente saturo di

fumi, polveri e fibre di amianto, senza adeguata protezione delle vie respiratorie. Questo gli ha provocato un mesotelioma pleurico, per il quale è poi deceduto.

Negli ultimi anni di vita aveva però ottenuto una rendita Inail da invalidità permanente.

Dopo la sua morte, gli eredi hanno agito contro il ministero della Difesa per ottenere il risarcimento del danno: sia quello biologico, sia quello morale, occorso direttamente al lavoratore e trasmesso per successione, sia quello da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno accolto la domanda, affermando la responsabilità del ministero per l'esposizione professionale all'amianto, la conoscibilità del rischio e l'omessa adozione di misure preventive adeguate.

Il ministero ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la rendita Inail avrebbe dovuto essere scomputata dal risarcimento.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di un'altra utilità che il danneggiato abbia ricevuto per lo stesso fatto richiede l'assoluta omogeneità tra le due poste.

L'operazione di scorporo di un'indennità dal montante risarcitorio impone di guardare al "bene" che quella indennità concretamente mira a ristorare. Non è sufficiente che essa rientri nella medesima "macro categoria" di

GLI ALTRI CHIARIMENTI

Nesso causale omissivo

La Cassazione, con l'ordinanza 14356/2026, ha affermato altri due principi interessanti in relazione ad altrettanti motivi di ricorso presentati dal ministero. Il primo è relativo alla non adeguata valutazione del nesso causale omissivo. Secondo la Cassazione, per contestare la causalità omissiva non basta affermare, in astratto, che le misure omesse non avrebbero evitato l'evento. Occorre indicare quali fossero le misure concretamente esigibili e da quali elementi risulti che, anche se adottate, esse non avrebbero impedito il danno.

Prevedibilità del danno

Il ministero ha sostenuto che all'epoca dei fatti (tra il 1960 e il 1980) il rischio di mesotelioma da esposizione a basse dosi di amianto fosse imprevedibile. Ma la prevedibilità del danno, spiega la Cassazione, va riferita al danno primario, non alla sua specifica manifestazione clinica. Non era necessario, dunque, che fosse già prevedibile il mesotelioma in quanto tale, né che fosse nota la sua insorgenza anche per esposizioni a basse dosi. Era sufficiente che fosse prevedibile la nocività dell'amianto per la salute, nota da inizio 900.

pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale). Ciò che rileva è che le due poste siano (o non siano) assolutamente "omogenee".

Nel caso esaminato, la Cassazione chiarisce che la rendita Inail riconosciuta al lavoratore non andava scomputata.

I giudici di merito, infatti, avevano riconosciuto al lavoratore un danno biologico temporaneo e un danno morale da consapevolezza dell'approssimarsi della morte (trasmessi agli eredi per successione). Questi sono danni diversi dalla rendita Inail (danno non patrimoniale da lesione) quei danni non hanno identico oggetto e non coprono la stessa perdita: nessuno scomputo può dunque essere effettuato.

Si tratta di un tema delicato soprattutto nel campo delle conseguenze non patrimoniali da lesioni di grave entità, per cui l'esatta perimetrazione delle diverse voci di pregiudizio e di sofferenza morale non è sempre agevole e lineare.

Questa operazione, come si legge nella pronuncia, è invece più semplice quando si tratta di danno patrimoniale; così, ad esempio, «la perdita del reddito è un danno patrimoniale come il danno al veicolo, ma nessuno si sognerebbe di scomputare dal risarcimento dovuto per un guasto meccanico a un autoveicolo la (frazione di) rendita corrisposta dall'Inail per incapacità lavorativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assicurazione Rc, limiti alla surroga tra compagnie dei corresponsabili

Errori medici/2

La società che paga per intero non può rifarsi agendo contro l'altro ente

Antonio Serpetti di Querciera

L'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile per recuperare la quota di danno che ritiene eccedente rispetto alla propria pertinenza. Con la sentenza 18559 dell'8 giugno 2026, la Cassazione ha affermato un principio destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche.

La vicenda trae origine da un caso di malpractice medica, concluso con la condanna solidale di una struttura sanitaria e dei chirurghi dell'equipe al risarcimento dei danni subiti da un paziente. L'assicuratore della struttura aveva versato al danneggiato l'intero importo liquidato, ritenendo di avere pagato anche una quota riconducibile alla responsabilità personale di uno dei medici, assistito da una propria copertura assicurativa professionale.

Da ciò, la richiesta di restituzione avanzata dalla compagnia assicurativa della struttura nei confronti della compagnia del sanitario. La pretesa, accolta in sede monitoria, è stata poi respinta sia in opposizione sia in appello. La Cassazione è giunta alla stessa conclusione, attraverso un percorso argomentativo fondato sul difetto di legittimazione passiva


dell'assicuratore convenuto.

La Corte ha ricordato, anzitutto, un principio fondamentale dell'assicurazione della responsabilità civile: l'assicuratore non è il responsabile del danno, ma il soggetto tenuto a manlevare l'assicurato nei limiti previsti dal contratto. Il debitore dell'obbligazione risarcitoria rimane l'autore del fatto illecito o il soggetto civilmente responsabile.

Da ciò discende che quando un corresponsabile abbia pagato l'intero risarcimento, il diritto di regresso previsto dall'articolo 1299 del Codice civile sorge nei confronti degli altri coobbligati, non nei confronti del loro assicuratore. Analogamente, la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'articolo 1916 del Codice civile può operare solo nei limiti dei diritti che spettavano all'assicurato. Poiché il corresponsabile non vanta diritti nei confronti dell'assicuratore dell'altro condebitore, neppure l'assicuratore che si surroga può acquisire un diritto inesistente.

La pronuncia è rilevante perché in sanità, soprattutto dopo la riforma del 2017, è frequente che, a rispondere dell'importo liquidato, siano chiamati più soggetti: strutture sanitarie, medici, compagnie, presidi ospedalieri. Il pagamento integrale effettuato da un soggetto può generare complesse azioni di regresso e rivalsa. La Cassazione chiarisce che l'assicuratore che abbia pagato non può rivolgersi direttamente all'assicuratore del corresponsabile, ma deve agire nei confronti del soggetto responsabile. Sarà poi quest'ultimo a chiamare in causa il proprio assicuratore per ottenere la manleva prevista dal contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



POZZI MILANO S.P.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Pozzi Milano S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 30 giugno 2026, alle ore 16.30, in prima e unica convocazione, presso la sede sociale in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Aumento del capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A., in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 8.522.176 (di cui Euro 327.776 a titolo di capitale ed Euro 8.194.400 a titolo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 16.388.800 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle partecipazioni detenute da Holding Italiana Tradizioni Associate S.r.l. (in forma abbreviata H.ITA S.r.l.) in IVV Italia S.r.l. e in Forma Italia S.r.l. e da Sfera S.r.l. in Forma Italia S.r.l., al prezzo di emissione di Euro 0,52 per azione, determinato ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la **record date** è il **19 giugno 2026**); (ii) esercizio del voto per delega; (iii) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in via Fornaci 4 A/B, Monticelli Brusati (BS) e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.pozzimilano.it, sezione "Investor Relations/Assemblee", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documents", entro i previsti termini di legge.

Monticelli Brusati, 15 giugno 2026 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Diego Toscani

Pozzi Milano S.p.A.

Sede: Via Fornaci 4/A-B - 25040 Monticelli Brusati (BS)
Cap. Soc. € 696.925,00 - P.IVA e C.F.: 04143180984

www.pozzimilano.it



SIVAG S.p.A.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI MILANO

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE E CRISI D'IMPRESA**

**AVVISO DI VENDITA
CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITO IVA
CONCORDATO PREVENTIVO
"EMMECIDUE S.r.l. in Liquidazione"
R.G. N. 11/2017**

In data 15.07.2026 verrà effettuata la cessione *pro-soluta* del credito IVA maturato dalla società per un valore nominale complessivo di € 4.435.477, di cui € 958.640 endoconcorsuale disponibile. L'avviso integrale di vendita, contenente le modalità di partecipazione, termini e condizioni è disponibile sui siti: www.sivag.com - <https://sivag.falcoaste.it/>

Elite Insurance Company Limited (in procedura di amministrazione)

Avviso della Data di Entrata in Vigore del Piano DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI GIBLITERRA NELL'AMBITO DI ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (IN AMMINISTRAZIONE) ("ELITE") E NELL'AMBITO DELLA PARTE VIII DELLA LEGGE SULLE SOCIETÀ 2014 DI GIBLITERRA

CON IL PRESENTE SI COMUNICA che, con Provvedimento in data 27 maggio 2026, la Corte Suprema di Gibilterra ha approvato il piano di Riorganizzazione di Elite Insurance Company Limited (in amministrazione) ("Elite" o la "Società") ai sensi della Parte VIII della Legge sulle Società 2014 di Gibilterra ("Piano").

A seguito della consegna del provvedimento della Corte al Registro delle Società di Gibilterra, il Piano è efficace a decorrere dal 4 giugno 2026 (la "Data di Entrata in Vigore").

I Creditori del Piano avranno tempo fino alle ore 17:00 (CEST) del 1 dicembre 2026 (la "Scadenza per la Presentazione delle Domande") per presentare la propria domanda nell'ambito del Piano, ovvero 180 giorni dopo la Data di Entrata in Vigore. Tutte le domande del Piano devono essere ricevute entro la Scadenza per la Presentazione delle Domande per essere valide. È possibile presentare un Modulo di richiesta di indennizzo aggiornato e/o qualsiasi Documentazione a supporto pertinente aggiornata riguardante una domanda del Piano in qualsiasi momento fino alla Scadenza per la Presentazione delle Domande.

Si prega di registrare i propri dati per ricevere ulteriori comunicazioni sul Piano e ottenere le credenziali di accesso al Portale dei Creditori, dove sarà possibile presentare una domanda nell'ambito del Piano. Si prega di utilizzare il Modulo di Registrazione all'indirizzo reg.ips-docs.com/Registration e inserire il codice **EliteScheme26** quando richiesto. Se ci si è già registrati, non è necessario registrarsi nuovamente.

In caso di domande, o qualora si desideri ricevere un Modulo di richiesta di indennizzo in formato cartaceo, si prega di contattare il servizio di assistenza dedicato utilizzando i recapiti indicati di seguito:

- Email: elite-insurance.scheme@quest-group.co.uk
- Posta: Elite Insurance Company Limited (in procedura di amministrazione) c/o Quest Consulting, 52-54 Gracechurch St, London, EC3V 0EH

Edgar Lavarello e Dan Schwarzmann
Per e per conto di Elite Insurance Company Limited (in procedura di amministrazione)
Amministratori Congiunti operanti in qualità di agenti di Elite e senza responsabilità personale



EUI EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO SERVIZIO INFORMATICO

Villa Il Poggio
Piazza Tommaso Alva Edison, 11
email: FM.Procurement@eui.eu

AVVISO DI GARA

Oggetto: Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura e l'installazione di apparecchiature audiovisive per l'ammodernamento dell'attuale infrastruttura audiovisiva dell'Istituto Universitario Europeo - OPIEUI/ICTS/2026/001

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Importo stimato dell'appalto: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) Iva esclusa

Durata massima del contratto: 5 anni

Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:30 (ora italiana) del 17/07/2026

Copia integrale della lettera di invito, del capitolato speciale d'appalto e di tutti i relativi allegati è reperibile solo in lingua inglese sul sito internet dell'Istituto Universitario Europeo all'indirizzo: <https://www.eui.eu/en/public/about/procurement/tenders-portal>



EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR


Avviso ai sottoscrittori

Si rende noto che tra il 16 giugno 2026 e il 20 luglio 2026 (data di regolamento delle operazioni) decorre il "Periodo di Sottoscrizione" di un nuovo Fondo appartenente al Sistema Euromobiliare denominato "Euromobiliare Nordea Financial Credit and Nordic Opportunities 2030", gestito in delega da Nordea Investment Management AB.

Il valore giornaliero delle quote del Fondo rimarrà invariato a 5,00 Euro durante il Periodo di Sottoscrizione e fino al primo giorno lavorativo successivo al termine dello stesso.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del Fondo si rimanda al Regolamento, al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e al Prospetto disponibili sul sito www.eurosg.it nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento.

Milano, 15 giugno 2026



CONAFI S.P.A.

Sede Legale: Via Aldo Bissolati 15 - 10143 Torino
Telefono: 011 7713201 Fax: 011 7710644
PEC: conafi@post.italpost.it
www.conafi.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 30 giugno 2026 alle ore 15:00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite *Microsoft Teams* - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo conafi@legaimail.it allegando almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 26 giugno 2026. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La relativa richiesta deve essere presentata, unitamente ad un documento di identità, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata conafi@legaimail.it.

Torino, 15 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Dalla Chiara

A47E4F64081E3332

L'esperto risponde

Più veloce.
Sempre autorevole.



Smart24 Fisco Ai

La nuova Intelligenza Artificiale per il professionista del fisco!

smart24fisco.com